

PARTE IV
DISPOSIZIONI SULLA CREMAZIONE DEI CADAVERI -
CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I
GENERALITA'

Articolo 57 - Oggetto delle disposizioni di cui alla presente Parte del Regolamento

1. La presente parte del regolamento integra con disposizioni di competenza comunale le norme regionali¹⁰² e, in via sussidiaria, nazionali¹⁰³ in ordine alla cremazione dei cadaveri umani, dei resti mortali inconsunti od ossei, dei feti o delle parti anatomiche umane riconoscibili esiti di amputazione, nonché in ordine alla conservazione, affidamento e dispersione delle relative ceneri.

Articolo 58 - Natura ed onerosità dei servizi di cremazione e di quelli ad essa correlati.

1. La cremazione e, quando non ne sia effettuato l'affidamento ai soggetti privati previsti per legge, la conservazione e la dispersione delle relative ceneri sono un servizio pubblico locale a domanda individuale non avente rilevanza economica ai sensi della relativa normativa degli Enti Locali,¹⁰⁴ esercitato dal Comune di Garessio direttamente o tramite una delle forme di cui al precedente articolo 4, comma 2.

2. Il servizio è da intendersi a pagamento per gli utenti che ne fanno richiesta. Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.¹⁰⁵ La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani è limitata alle operazioni di cremazione nel caso di cadavere di persona indigente, che risultino senza familiari o eredi, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 24.¹⁰⁶

¹⁰² Principalmente:

L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit., recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

Art. 11 (Cremazione) della L.R. 3/8/2011, n. 15 recante "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20";

Capo VIII (Disposizioni particolari per la cremazione di cadavere) del D.P.G.R. 8/8/2012, n. 7/R, cit.;

¹⁰³ Principalmente:

Capo XVI (Cremazione) D.P.R. n. 285/90, cit.

Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 cit., paragrafo 14. *Impianti di cremazione. Modalità per autorizzare ed eseguire le cremazioni. Cinerario comune e nicchie cinerarie.*

Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998 cit., paragrafi 4, 5 e 6.

Legge 30 Marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), e s.m.i., cit.

¹⁰⁴ Vedasi articolo 24 e nota al precedente articolo 4, comma 2.

¹⁰⁵ Art. 5 (Tariffe per la cremazione), legge n. 130/2001 e s.m.i., cit.:

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

D.M. 1-7-2002 (Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali).

D.M. 16-05-2006 (Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali).

¹⁰⁶ Art. 12 (Servizi pubblici a domanda individuale), comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440:

4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.

Art. 1 (Disposizioni in materia di finanza locale), comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26:

CAPO II CREMAZIONE

Articolo 59 - Cremazione.

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, le modalità di esecuzione o comunque di rispetto delle volontà del defunto o dei congiunti in merito, l'espletamento delle pratiche crematorie, sono disciplinate dalla normativa regionale¹⁰⁷ e, in via sussidiaria, statale.¹⁰⁸

7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Art. 11 (Cremazione in casi di indigenza), L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit.:

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

¹⁰⁷ Art. 2 (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit.:

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001.

2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o da i suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette."

2 ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

...omissis...

Capo VIII (Disposizioni particolari per la cremazione di cadavere) del D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

Art. 30 (Rimozione delle protesi).

1. I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi.

2. La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, comporta responsabilità, anche in solido, dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

Art. 31 (Formazione del personale dei crematori)

1. I corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione degli impianti di cremazione hanno i seguenti contenuti minimi:

a) il processo di cremazione;

b) la valutazione dei rischi;

c) le procedure di sicurezza.

2. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

Art. 3 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), Legge n. 130/2001 e s.m.i., cit.:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) ... omissis ...

d) ... omissis...

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 79. 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 80. 1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

2. Per ogni cremazione, l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri. E' inoltre istituito un registro interno (diverso dal Registro delle volontà di cremazione di cui al successivo articolo 66), per annotarvi gli atti stessi.

3. In caso di cremazione, devono essere utilizzati feretri in legno o realizzati in altro idoneo materiale, purché consentito dalla legge ed accettato dal gestore del servizio in relazione alla potenza ed alle caratteristiche dell'impianto crematorio, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti sia i tempi di cremazione.

4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria avente capienza adeguata. La stessa deve recare all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto. Se destinata alla conservazione o tumulazione, essa deve essere realizzata in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Se destinata all'inumazione, deve essere di materiale biodegradabile nel terreno, non tossico od inquinante l'humus e/o la falda freatica ai sensi della normativa vigente.

5. L'urna cineraria deve essere sigillata, con le modalità di cui al comma precedente, a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

Articolo 60 - Cremazioni di resti mortali od ossei

1. Nei casi previsti dalla legge¹⁰⁹ o dal presente regolamento, ed in particolare nelle ipotesi di insufficienza di sepolture per l'inumazione di resti inconsunti o di incapienza dell'ossario comune, può essere autorizzata, da

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Sezione 14.1 (Impianti di cremazione) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 cit.:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del sindaco.

Le operazioni da effettuare riguardano:

a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura. L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;

b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;

c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;

d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;

e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;

f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. E' ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975) in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso.

Entro trenta giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dell'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Da queste norme, nonché dall'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 si trae che non è obbligo del comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso. E' comunque preferibile valutare soluzioni di gestione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, commisurate su bacini di scala provinciale.

L'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 demanda a chi costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di regolarità delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la competenza a deliberare i progetti di costruzione dei crematori al consiglio comunale.

Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27 ottobre 1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei comuni interessati.

¹⁰⁹ Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998 cit.,

4. (Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati).

È consentita seguendo le procedure di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

5.(Cremazione di resti mortali).

La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n. 24 del 24 giugno 1993. Quando vi sia disinteresse da parte dei

parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici - trasformativi conservativi, oppure di resti ossei, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria.

2. Per l'effettuazione della cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei soggetti previsti dalla legge. In caso di irreperibilità degli stessi, si procede alla cremazione decorsi almeno trenta¹¹⁰ giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero di pregressa sepoltura, anche contestualmente all'avviso di scadenza di concessione, di cui al precedente articolo 54, comma 4.

3. In tutti i casi in cui la legge o il presente regolamento consentano o prevedano la cremazione dei resti derivanti da pregressa sepoltura prima dello spirare dei periodi di inumazione o tumulazione ordinaria i cui al precedente articolo 53, comma 3, sono comunque necessari il certificato medico che esclude il sospetto di reato o in alternativa il nulla osta dell'autorità giudiziaria

CAPO III GESTIONE DELLE CENERI

Articolo 61 - Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto e/o dei soggetti previsti dalla legge,¹¹¹ le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti nel Comune di Garessio, nati nel comune, che in vita erano stati residenti

familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

È consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

6. (Cremazione di resti ossei).

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

La ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco. Per le ossa contenute in ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione.

¹¹⁰ Art. 3, comma 1, lett.g, Legge n. 130/2001 e s.m.i., cit.:

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

¹¹¹ Art. 2 (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit.:

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001.

2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o da i suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette."

2 ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

nel comune, che all'atto del decesso abbiano parenti od affini fino al 6° grado residenti nel comune e i proprietari o usufruttuari e loro familiari (la famiglia è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e parenti in linea collaterale, ampliata agli affini fino al 6° grado) di alloggi e/o fabbricati di abitazione ubicati sul territorio comunale, possono essere destinate in forma indivisa:

- a) alla tumulazione in tombe di famiglia, in loculi, presente o meno un feretro, o nelle apposite cellette cinerarie;
 - b) all'interramento all'interno del cimitero qualora venisse realizzata l'area a ciò destinata;
 - c) alla dispersione;
 - d) all'affidamento, per la conservazione, a familiare o ad altro soggetto a ciò autorizzato;
 - e) al versamento nel cinerario comune o giardino della memoria non appena verranno realizzati.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
3. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 62 - Affidamento e consegna delle ceneri per la conservazione

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari (o ad altri soggetti eventualmente previsti dalla legge) deve avvenire nel rispetto della volontà del defunto o dei soggetti indicati dalla legge, secondo le modalità ivi indicate.¹¹²
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici - trasformativi - conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto o dai soggetti di cui al comma precedente.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano richiesta di affidamento all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dall'Ufficio dello Stato Civile in concordanza con quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, tenuto aggiornato e a disposizione del pubblico presso l'Ufficio stesso. In tale istanza, da rendersi ai sensi del successivo articolo 66, devono essere indicati:

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

...omissis...

¹¹² Art. 2 (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), commi da 5 a 9, L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit.:

...omissis...

5. *L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.*
6. *Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.*
7. *Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:*
 - a) *dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;*
 - b) *dall'esecutore testamentario;*
 - c) *dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;*
 - d) *dal tutore di minore o interdetto;*
 - e) *in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.*
8. *Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.*
9. *Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.*
10. *L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.*

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario cui spetta l'affidamento ai sensi delle norme sopra indicate;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è affidata l'urna sigillata, la quale sottoscriverà il relativo verbale;
 - d) la dichiarazione relativa alla conoscenza delle norme in merito alle fattispecie di reato in materia di dispersione non autorizzata delle ceneri e in merito alle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la dichiarazione relativa alla conoscenza che l'urna non possa essere affidata - neppure temporaneamente - ad altre persone, a condizione che non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale, nonché la dichiarazione che - cessando le condizioni di affidamento - l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per essere trasferita in Cimitero, così come nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla, previo pagamento della tariffa in vigore;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della eventuale variazione del luogo di conservazione;
 - h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata in triplice copia: una è conservata dall'Ufficiale di Stato Civile che autorizza, una è conservata dal responsabile del crematorio, una dal soggetto che prende in consegna l'urna.
6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme o dei cadaveri, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria e di quanto disposto dalla legge.¹¹³

Articolo 63 - Modalità di conservazione delle urne affidate

1. La conservazione, da parte degli affidatari, delle urne contenenti le ceneri avviene secondo le norme di legge,¹¹⁴ integrate dalle seguenti.
2. L'urna contenente le ceneri, sigillata e affidata per la conservazione secondo le modalità di cui all'articolo precedente, deve essere consegnata a cura del soggetto giuridico che ha effettuato la cremazione esclusivamente al soggetto affidatario mediante breve cerimonia, di cui si redige verbale controfirmato dal consegnante e dal consegnatario, nell'ambito della quale devono essere ricordati all'affidatario stesso tutti i doveri e le responsabilità inerenti a tale affidamento.
3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, a persona diversa dall'affidatario.
4. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, di norma coincidente con la residenza legale. In caso contrario, dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
5. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la destinazione stabile dell'urna in un colombaro, situato all'interno o all'esterno ma comunque nell'ambito dell'abitazione.
6. Il colombaro è da intendersi quale struttura robusta e stabile, nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, garantita contro ogni profanazione, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali e

¹¹³ Art. 2 (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), comma 11, L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit.: ...omissis...

¹¹ Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

¹¹⁴ Art. 3 (Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari), commi da 5 a 9, L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit.:

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

avente dimensioni capaci di contenere l'urna prescelta. Ove non incorporato al suolo o in strutture murarie, il materiale di cui è costituito il colombaro deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.

7. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. L'affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione non costituisce, in alcun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata, tanto meno ad inumazione. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

8. Personale comunale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dall'affidatario.

9. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune nel quale le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione, nonché a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune. Tale comunicazione deve essere rivolta sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

10. Per recedere dall'affidamento il soggetto dovrà produrre apposita dichiarazione, che non richiede particolari motivazioni. Il recesso è annotato nel fascicolo e nel registro di cui al precedente articolo 59, comma 2.

11. Nel caso di morte dell'affidatario o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere richieste in affidamento dal soggetto immediatamente successivo nell'ordine stabilito dalla legge, oppure conferite al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o per provvedere alla loro tumulazione o inumazione in urna idonea tramite pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

12. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Cimitero Comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nel cinerario comune trascorsi 60 giorni dal rinvenimento. Tale termine è da intendersi quale tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri

Articolo 64 - Dispersione o versamento delle ceneri

1. I casi, le ipotesi, i soggetti abilitati o abilitabili e le modalità generali di dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge regionale¹¹⁵ e, in via sussidiaria, nazionale.¹¹⁶

¹¹⁵ L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit.:

Art. 2 (*Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*): vedi nota al precedente articolo 62.

Art. 4 (*Luoghi di dispersione delle ceneri*)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) in mare;

e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. territoriale.

3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell'articolo 8. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

2. In presenza di volontà espressa dal defunto, nel territorio del Comune di Garessio le ceneri possono essere disperse:

- b) mediante versamento nel cinerario comune, in fase di prossima realizzazione;
- c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro;
- d) in una o più aree pubbliche, esterne al cimitero, eventualmente da stabilirsi dalla Giunta Comunale in base ai requisiti di cui alla normativa regionale e/o statale in materia.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della strada, ed in edifici o altri luoghi chiusi. E' altresì vietata la dispersione delle ceneri in aria, negli scarichi fognari di qualsiasi tipo e nei corsi d'acqua.

4. La dispersione è eseguita dal coniuge, dall'unito/a civilmente, da altro familiare avente titolo a norma di legge o, per espressa volontà del defunto, dal legale convivente di fatto, dal convivente anagrafico *more uxorio*, dall'esecutore testamentario, dall'amministratore di sostegno dell'affidatario per la dispersione a ciò espressamente abilitato dall'incarico del Giudice, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale del Cimitero previsto dal Comune.

5. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

6. La dispersione delle ceneri nel territorio del comune di Garessio deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo particolari condizioni atmosferiche avverse, previo pagamento delle tariffe in vigore.

7. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune nel cui territorio avverrà la dispersione delle ceneri, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità con cui essa avverrà, nonché a confermare al Comune stesso l'avvenuta dispersione entro i dieci giorni successivi.

8. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.

8. *Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.*

9. *Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.*

Art. 6 (Funzioni comunali)

...omissis...

2. *I comuni, in osservanza dell'articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.*

3. *La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).*

4. *I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell'articolo 8.*

¹¹⁶ Art. 3 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), Legge n. 130/2001 e s.m.i., cit.:

1. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:*

...omissis...

c) *la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;*

d) *la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;*

...omissis...

9. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione del tumulo o al termine di tale periodo, sempre nel rispetto delle volontà del defunto, espresse secondo le modalità di legge, di cui sopra.

10. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge, dall'unito/a civilmente, dal suo legale convivente di fatto da lui designato ai sensi di legge per l'individuazione delle modalità di trattamento del corpo o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato a norma degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile (o eventuali altre norme civilistiche sostitutive degli stessi) oppure, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi. In difetto, tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente *more uxorio* con il deceduto, purché la convivenza risulti all'anagrafe comunale e non si oppongano altri aventi titolo. In assenza di qualunque indicazione e decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri verranno disperse, a pagamento, nelle apposite aree cimiteriali.

Articolo 65 - Senso comunitario della morte

1. Ai sensi della normativa di legge vigente,¹¹⁷ al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, sulla parete muraria adiacente al Giardino della memoria o altro luogo di dispersione cimiteriale, apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri, per volontà dei medesimi, sono state disperse o affidate sia per la conservazione che per la dispersione. Tali targhe dovranno essere in ottone o bronzo, delle dimensioni di cm. 10 x 15. L'onere per la fornitura e la posa della targa è posta a carico dei familiari del defunto, o delle altre persone obbligate di cui al precedente articolo 13. Qualora questi ultimi siano indigenti e privi di familiari o eredi, ai sensi del precedente articolo 24, l'onere è a carico del Comune.

2. Nei luoghi di dispersione delle ceneri pubblici o aperti al pubblico al di fuori dei cimiteri comunali, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 66 - Dichiarazioni - Modulistica - Registro comunale per le volontà di cremazione

1. Salvo diverse disposizioni di legge o comunque superiori, ed ad eccezione dell'iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tutte le istanze, domande e dichiarazioni da rilasciarsi al Comune ai sensi della normativa di cui agli articoli precedenti in ordine alle volontà di cremazione, nonché di affidamento, custodia o dispersione delle ceneri, comprese quelle rilasciate in assenza di disposizioni testamentarie del defunto, vanno effettuate davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso e/o di residenza, secondo quanto di volta in volta stabilito dalla legge. L'Ufficiale provvede ad acquisirle e/o a farle pervenire alle Autorità, Uffici e Servizi competenti.

2. L'Ufficio di stato Civile predisporre, mette a disposizione presso il proprio Ufficio e tiene aggiornata la relativa modulistica.

¹¹⁷ Art. 7 (*Senso comunitario della morte*) L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit.:

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto

3. Il Registro per le volontà di cremazione, previsto dalle norme regionali¹¹⁸ e da non confondersi con il registro interno delle cremazioni, di cui al precedente articolo 59, comma 2, viene istituito dalla Giunta Comunale, che ne stabilisce e modifica i modelli nel rispetto delle disposizioni di legge. Al momento dell'iscrizione nel registro viene rilasciata ricevuta, avvertendo il cittadino che in caso di trasferimento in altro comune o altra Regione tale iscrizione potrebbe non essere ritenuta valida per il nuovo luogo di residenza. L'iscrizione nel registro ha valore di dichiarazione della volontà di cremazione ai sensi delle norme vigenti.¹¹⁹ In caso di decesso nel territorio del Comune di Garessio di persona iscritta al suddetto registro, l'ufficio di stato civile è tenuto ad informare chi si presenta per le pratiche di polizia mortuaria ed è tenuto a far rispettare tale volontà nei termini di legge.

¹¹⁸ Art. 2 (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, e s.m.i., cit.:

...omissis...

2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o da i suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; ...omissis...

2 ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 - Tariffe comunali

1. Le attuali tariffe potranno essere riviste e modificate con atto deliberativo della Giunta Comunale che determinerà altresì la misura di quelle dei nuovi servizi.

Articolo 68 - Vigilanza - Sanzioni amministrative

1. Il Comune vigila e controlla, mediante gli organi di cui al precedente articolo 4, comma 1, l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento. Per la verifica dell'osservanza di tali disposizioni, gli appartenenti alla Polizia municipale - e qualsiasi altra autorità competente - possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività ivi disciplinate.

2. Qualora non sia diversamente stabilito da singole norme di legge regionale¹¹⁹ o statale¹²⁰ oppure da singoli articoli del presente regolamento, ogni infrazione alle norme dello stesso comporta l'irrogazione della

¹¹⁹ Ad es.,

Art. 7 (Sanzioni amministrative) L.R. n. 15/2011, cit.:

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, graduata in relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 15, chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:

a) pone in essere comportamenti contrastanti con quanto previsto all'articolo 6, o comunque finalizzati a condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;

b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;

c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla presente legge;

d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;

e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, è disposta la cessazione dell'attività.

3. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, graduata in relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 15. In caso di reiterazione, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 19, l. 241/1990, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Il comune competente per il territorio in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione.

Art. 32 (Sanzioni amministrative), D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

1. Salvo che il fatto non costituisca reato:

a) è sospeso dall'esercizio dell'attività funebre e del trasporto funebre ed è punito con una sanzione di euro da 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività o trasporto funebre in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, L.R. n. 15/2011 e delle relative norme regolamentari. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta la cessazione dell'attività o del trasporto;

b) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività e trasporto funebre in assenza della previa separazione societaria prevista all'articolo 6, comma 2, L.R. n. 15/2011;

c) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 l'esercente attività funebre che gestisce contestualmente i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, in difformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, L.R. n. 15/2011;

d) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 13.000,00 chi pone in essere comportamenti che possano condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;

e) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività funebre o dispone di uffici a ciò predisposti negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;

f) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi espone materiale pubblicitario di singole imprese negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;

g) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;

h) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla L.R. n. 15/2011;

i) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture

sanzione amministrativa pecuniaria dal minimo al massimo stabiliti dall'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, o sostitutiva di essa.¹²¹

3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme riscosse per le infrazioni alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

6. E' comunque fatta salva la diversa responsabilità a titolo penale, civile, amministrativo o contabile integrata dal medesimo comportamento od azione commessi in violazione del presente regolamento.

Articolo 69 - Entrata in vigore. Pubblicità.

1. Il presente testo del regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività, ai sensi di legge, della deliberazione consiliare di sua approvazione.

2. Da tale data, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Per tutto quanto ivi non previsto, si farà riferimento alla normativa regionale e, in via sussidiaria, nazionale vigente in materia.

3. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicata sul sito web comunale.

sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali;

l) è punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali.

m) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, L.R. n. 15/2011, e delle presenti disposizioni regolamentari è disposta la cessazione dell'attività.

¹²⁰ Art. 107, D.P.R. n. 285/1990, cit.:

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

¹²¹ Art. 7-bis, D. Lgs. 267/2000, cit.:

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (21)

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.